



Decisione/0009/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0277/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sig.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero - Componente
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Luca Voglino - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31745/1265pf25-26/GC/pe del 5 giugno 2026 nei confronti del sig. Marco Bifulco, della sig.ra Valentina Fistarol e della società Napoli Women s.r.l., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dalla nota della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche con la quale è stato segnalato che la società Napoli Women s.r.l., alla data del 16 maggio 2026 (termine prorogato al 18 maggio 2026, in quanto primo giorno lavorativo rispetto alla scadenza), non ha provveduto al versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2026 per un ammontare complessivo rispettivamente pari a Euro 22.018,00 ed Euro 33.994,00.

La società, in particolare, ha inviato in data 15 maggio 2026 la richiesta di pagamento telematico dei relativi modelli F24 utilizzando delle compensazioni, le quali non sono state ritenute utilizzabili dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 37, comma 49-quinques del D.L. 223/2006.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale PE/Proc.1265pf25-26.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- comunicazione della Segreteria Generale della F.I.G.C. del 27.5.2026, con allegato verbale prot. n. 303/2026 della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche del 26.5.2026 e relativi allegati;

- fogli censimento della società Napoli Women s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025 -2026;

- visura camerale della società Napoli Women s.r.l.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente ricevuta dai destinatari.

Con atto del 5 giugno 2026 la Procura Federale ha deferito:

"1. il sig. Marco Bifulco, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Napoli Women s.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 6, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. D), par. III) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 maggio 2026 (termine prorogato al 18.5.2026 in quanto primo giorno lavorativo rispetto alla scadenza), al versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2026.

Segnatamente, per avere lo stesso provveduto al versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 pari a circa Euro 22.018,00 e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2026 pari a circa Euro 33.994,00, con l'utilizzo di compensazioni che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto "non effettuabili ai sensi dell'art. 37, comma 49-quinques del D.L. 223/2006";

2. la sig.ra Valentina Fistarol, all'epoca dei fatti Amministratrice Delegata dotata di poteri di rappresentanza della società Napoli Women s.r.l.:



della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 6, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. D), par. III) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F. per non avere la stessa provvedimento, entro il termine del 16 maggio 2026 (termine prorogato al 18.5.2026 in quanto primo giorno lavorativo rispetto alla scadenza), al versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2026.

Segnatamente, per avere la stessa provvedimento al versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 pari a circa Euro 22.018,00 e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2026 pari a circa Euro 33.994,00, con l'utilizzo di compensazioni che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto "non effettuabili ai sensi dell'art. 37, comma 49-quinques del D.L. 223/2006";

3. la società Napoli Women s.r.l.:

a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Bifulco e Valentina Fistarol, rispettivamente presidente ed amministratrice delegata della società Napoli Women s.r.l. entrambi dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 6 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. D), par. III) punto 1) lett. d), che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto".

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 2 luglio 2026, la società Napoli Women S.r.l., nonché i sigg. Marco Bifulco e Valentina Fistarol, si sono ritualmente costituiti in giudizio, depositando memorie difensive.

Con le predette memorie i deferiti hanno contestato integralmente gli addebiti formulati dalla Procura Federale, deducendo, in sintesi, che la società aveva provveduto, entro il termine previsto dall'art. 85, lett. D), par. III), punto 1), lett. d), delle N.O.I.F., alla presentazione dei modelli F24 per il versamento delle ritenute IRPEF relative ai mesi di gennaio e febbraio 2026 e dei contributi INPS relativi al mese di febbraio 2026, mediante l'utilizzo di compensazioni fondate su crediti d'imposta ritenuti legittimamente utilizzabili. A sostegno di tale assunto la difesa ha prodotto la documentazione relativa alle deleghe di pagamento e alle quietanze rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Secondo la prospettazione difensiva, la fattispecie in esame integrerebbe, al più, un'ipotesi di ritardato e parziale pagamento, conseguente ai tempi di lavorazione delle deleghe da parte dell'Amministrazione finanziaria e non già un omesso pagamento, come invece contestato nell'atto di deferimento. È stato altresì evidenziato che la società aveva regolarmente corrisposto ai propri tesserati gli emolumenti dovuti nel periodo di riferimento e che le deleghe F24 erano state successivamente asseverate dall'Agenzia delle Entrate.

Sulla base di tali argomentazioni, i deferiti hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l'applicazione di sanzioni in misura ridotta, assumendo che l'eventuale violazione dovesse essere ricondotta ad un mero ritardo nell'adempimento degli obblighi contestati. La società Napoli Women S.r.l., inoltre, ha chiesto, in estremo subordine, che l'eventuale penalizzazione fosse contenuta in un solo punto di penalizzazione in classifica.

Il dibattimento

All'udienza del 2 luglio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Eduardo Chiacchio, in difesa della società Napoli Women S.r.l. e dei deferiti Marco Bifulco e Valentina Fistarol, entrambi presenti anche personalmente.

L'Avv. D'Oria ha illustrato i contenuti dell'atto di deferimento, replicando alle memorie difensive depositate, e ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del sig. Marco Bifulco, mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti della sig.ra Valentina Fistarol e punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, nei confronti della società Napoli Women S.r.l.

L'Avv. Chiacchio ha replicato richiamando integralmente le argomentazioni svolte nelle memorie difensive, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. I deferiti hanno, altresì, reso brevi dichiarazioni personali a propria difesa.

La decisione

1. I fatti posti a fondamento del deferimento risultano documentalmente provati e, nella loro materialità, non sono oggetto di specifica contestazione da parte della difesa.

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta, infatti, che la società Napoli Women S.r.l., entro il termine del 16 maggio 2026, prorogato al 18 maggio 2026, in quanto primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, non ha provveduto al tempestivo assolvimento degli obblighi concernenti il versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2026, prescritti dall'art. 85, lett. D), par. III), punto 1), lett. d), delle N.O.I.F.

È emerso, in particolare, che la società, in prossimità della scadenza federale (il 15 maggio 2026), ha presentato modelli F24 utilizzando compensazione di crediti d'imposta; tuttavia, all'esito dei controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate, tali



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

compensazioni sono state ritenute non effettuabili, ai sensi dell'art. 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223/2006, con la conseguenza che, alla data prevista dall'ordinamento federale per la verifica degli adempimenti, gli obblighi fiscali e previdenziali non risultavano validamente assolti.

Tale circostanza emerge dal verbale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, trasmesso alla Procura Federale dalla Segreteria Generale della FIGC, e costituisce il presupposto del presente procedimento disciplinare e non è stato oggetto di contestazione da parte degli odierni deferiti.

2. Ai sensi dell'art. 85, lett. D), par. III), punto 1), lett. d), delle N.O.I.F., le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A Femminile Professionistica sono tenute a documentare alla FIGC, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Federazione, entro il termine previsto, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e degli ulteriori oneri indicati dalla disposizione, relativi al periodo di riferimento e ai precedenti eventualmente non assolti.

A sua volta, l'art. 33, comma 6, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva sanziona il mancato rispetto degli obblighi economico-finanziari previsti dall'art. 85 delle N.O.I.F., prevedendo specifiche conseguenze disciplinari sia nei confronti della società sia dei soggetti che ne rivestono le cariche apicali.

Dalla lettura coordinata delle due disposizioni emerge che il sistema predisposto dall'ordinamento federale è finalizzato ad assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali, quale imprescindibile indice della solidità economico-finanziaria delle società professionistiche e presupposto essenziale per il corretto funzionamento del sistema dei controlli federali.

3. Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni emerge, altresì, che le violazioni si perfezionano in conseguenza del mancato tempestivo assolvimento di ciascuno degli obblighi previsti dalla disciplina federale, tra loro ontologicamente autonomi in quanto riferiti a differenti causali di versamento.

Secondo la consolidata giurisprudenza endofederale, la violazione della singola obbligazione non richiede neppure che l'inadempimento riguardi l'intero periodo di riferimento, essendo configurabile anche quando esso sia limitato ad una sola delle mensilità considerate, con conseguente applicazione del corrispondente trattamento sanzionatorio previsto dall'ordinamento federale (CFA, Sezioni Unite, n. 108/CFA-2022-2023).

Ne consegue che ciò che assume rilievo non è il mero compimento di attività dirette al pagamento, né la successiva regolarizzazione della posizione fiscale, bensì l'effettivo e tempestivo assolvimento degli obblighi entro il termine fissato dalla normativa federale, affinché gli organi di controllo possano verificare, alla data prevista, il corretto adempimento degli obblighi gravanti sulle società.

4. Proprio la citata giurisprudenza ha chiarito come il ritardo nell'assolvimento dell'obbligo rispetto alla scadenza fissata dall'ordinamento federale, anche quando contenuto, non assuma alcun rilievo ai fini del perfezionamento dell'illecito disciplinare, poiché l'ordinamento sportivo richiede l'assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l'affidabilità economico-finanziaria delle società partecipanti ai campionati, presidiando tale obbligo mediante l'indicazione di precisi termini di scadenza e di specifici obblighi di comunicazione agli organi federali di controllo, nonché mediante un articolato sistema sanzionatorio (CFA S.U. n. 108/CFA-2022-2023; Decisione TFNSD n. 186/2023-2024).

La ragione di tale disciplina risiede nell'esigenza primaria di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società sportive partecipanti ai campionati, quale parametro fondamentale da monitorare in via continuativa, nonché di assicurare la regolarità della competizione sportiva, che risulterebbe inevitabilmente alterata da comportamenti diretti a rafforzare la capacità competitiva della società in violazione degli obblighi fiscali e previdenziali e, quindi, delle regole di correttezza economica poste a presidio della parità competitiva (Decisione TFNSD n. 177/2023-2024).

Non possono, pertanto, trovare accoglimento le deduzioni difensive secondo cui la fattispecie sarebbe riconducibile ad un mero ritardo nell'esecuzione dei pagamenti, determinato dai tempi di lavorazione delle deleghe F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate. Invero, gli odierni deferiti hanno trasmesso i modelli F24 soltanto in prossimità della scadenza prevista dall'ordinamento federale, assumendo così il rischio che l'eventuale esito negativo dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria impedisse il tempestivo perfezionamento dei versamenti entro il termine del 18 maggio 2026, evenienza che, nel caso di specie, si è puntualmente verificata.

La documentazione prodotta dalla difesa comprova la presentazione delle deleghe di pagamento e la successiva emissione delle relative quietanze, ma non è idonea a superare il rilievo posto a fondamento del deferimento, atteso che le compensazioni utilizzate non sono state ritenute effettuabili e, conseguentemente, gli obblighi previsti dall'art. 85 delle N.O.I.F. non risultavano adempiuti entro la scadenza del 18 maggio 2026.

Né assume rilievo, ai fini dell'esclusione della responsabilità disciplinare, la circostanza che la società abbia successivamente regolarizzato la propria posizione fiscale ovvero abbia corrisposto quanto dovuto, essendosi l'illecito disciplinare già perfezionato allo spirare del termine previsto dall'art. 85 delle N.O.I.F., il cui rispetto costituisce elemento essenziale del sistema dei controlli federali.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta integrata la violazione dell'art. 33, comma 6, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, disposizione che sanziona l'inosservanza degli obblighi economico-finanziari previsti dall'art. 85 delle N.O.I.F.

La previsione assume carattere speciale rispetto al generale dovere di corretto adempimento, presidia il regolare funzionamento del sistema dei controlli federali ed attribuisce autonoma rilevanza disciplinare al mancato rispetto, nei termini prescritti, degli obblighi fiscali e previdenziali posti a carico delle società professionistiche.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La condotta accertata integra, altresì, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale impone ai soggetti dell'ordinamento federale l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

L'omesso tempestivo assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 85 delle N.O.I.F. costituisce, infatti, comportamento contrario ai principi di correttezza gestionale cui sono tenuti i dirigenti delle società professionistiche e determina la lesione dell'interesse federale al corretto svolgimento dei controlli economico-finanziari.

6. Quanto alla posizione soggettiva dei deferiti, dagli atti del procedimento emerge che, all'epoca dei fatti contestati, il sig. Marco Bifulco rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di legale rappresentante della società Napoli Women S.r.l., mentre la sig.ra Valentina Fistarol ricopriva la carica di Amministratrice Delegata, anch'essa munita di poteri di rappresentanza.

Tali circostanze risultano dalla visura camerale, dalla documentazione di censimento della stagione sportiva 2025/2026 e dal verbale del Consiglio di Amministrazione di conferimento dei poteri e delle deleghe acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Dalla medesima documentazione emerge, altresì, che al sig. Marco Bifulco competeva la rappresentanza legale della società, mentre alla sig.ra Valentina Fistarol erano attribuite le funzioni gestionali proprie dell'Amministratore Delegato, con conseguente responsabilità in ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi economici, fiscali e previdenziali gravanti sulla società.

In ragione delle rispettive funzioni e dei poteri loro attribuiti, entrambi erano tenuti ad assicurare il puntuale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 85, lett. D), par. III), punto 1), lett. d), delle N.O.I.F.

Deve, pertanto, essere affermata la responsabilità disciplinare del sig. Marco Bifulco e della sig.ra Valentina Fistarol per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 6, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lett. D), par. III), punto 1), lett. d), delle N.O.I.F.

Parimenti, deve essere affermata la responsabilità della Napoli Women S.r.l., sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dai propri legali rappresentanti, sia a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 6, lett. e), del medesimo Codice, trattandosi di obblighi gravanti direttamente sulla società.

7. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio osserva che dalla lettura del combinato disposto dell'art. 85, lett. D), par. III), punto 1), lett. d), delle N.O.I.F. e dell'art. 33, comma 6, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva emerge che le violazioni si perfezionano in conseguenza del mancato tempestivo assolvimento di ciascuno degli obblighi previsti dalla disciplina federale, tra loro ontologicamente autonomi in quanto riferiti a differenti causali di versamento.

Ciò è talmente vero che, secondo la consolidata giurisprudenza endofederale, la violazione della singola obbligazione non richiede neppure che l'inadempimento riguardi necessariamente l'intero periodo di riferimento, essendo configurabile anche qualora esso sia limitato ad una sola delle mensilità considerate, con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'ordinamento federale (CFA, Sezioni Unite, n. 108/CFA-2022-2023).

Nel caso di specie, tuttavia, l'inadempimento ha riguardato una pluralità di obblighi autonomi, concernenti il mancato tempestivo versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 nonché dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2026, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del trattamento sanzionatorio ridotto invocato dalla difesa.

Ne consegue che, con riguardo alla posizione della società Napoli Women S.r.l., il Collegio ritiene che l'applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari a quattro punti di penalizzazione in classifica, sia conforme ai limiti edittali previsti dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e proporzionata alla pluralità delle violazioni accertate, avuto riguardo all'autonomia degli obblighi rimasti inadempiti e alla funzione di tutela della regolarità economico-finanziaria delle competizioni cui la disciplina federale è preordinata.

8. Per quanto attiene, invece, alla posizione dei deferiti Marco Bifulco e Valentina Fistarol, tenuto conto della pluralità degli inadempimenti accertati, della rilevanza degli obblighi fiscali e previdenziali rimasti inadempiti entro il termine federale e delle funzioni apicali rispettivamente rivestite nell'ambito della *governance* societaria, il Collegio ritiene equa e proporzionata la sanzione dell'inibizione di mesi tre nei confronti di entrambi, conformemente alle richieste formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Marco Bifulco, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla sig.ra Valentina Fistarol, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Napoli Women s.r.l., punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

I RELATORI

Daniela Nardo
Carlo Purificato

IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella

Depositato in data 13 luglio 2026

IL SEGRETARIO

Marco Lai